

**Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2019 – BASF/ECHA****(Causa T-805/17) <sup>(1)</sup>**

**[«REACH – Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 – Obbligo di trasmissione comune di dati – Trasmissione comune con opzione di deroga totale – Prassi amministrativa dell'ECHA che impone un accordo relativo alle condizioni di accesso a una trasmissione comune con il dichiarante capofila per una sostanza registrata – Assenza di accordo – Meccanismo di composizione delle controversie applicato per analogia – Decisione che concede l'accesso a una trasmissione comune – Base giuridica – Potere discrezionale dell'ECHA – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione – Certezza del diritto»]**

(2019/C 423/40)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania) (rappresentanti: R. Cana, D. Abrahams, E. Mullier e H. Widemann, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, C. Jacquet e T. Basmatzi, agenti)

**Oggetto**

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE, diretta all'annullamento della decisione DSH-30-3-0122-2017 dell'ECHA, del 2 ottobre 2017, che concede alla Sustainability Support Services (Europe) AB l'accesso alla trasmissione comune depositata dalla REACH & colours, in qualità di dichiarante capofila, per la sostanza 4,4'-bis[(4-anilino-6-morfolino-1, 3, 5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2'-disolfonato di sodio, recante il numero CE 240-245-2 e il numero CAS 16090-02-1.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La BASF SE e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) supporteranno le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 52 del 12.2.2018.

**Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2019 – BASF e REACH & colours/ECHA****(Causa T-806/17) <sup>(1)</sup>**

**[«REACH – Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 – Obbligo di trasmissione comune di dati – Trasmissione comune con opzione di deroga totale – Prassi amministrativa dell'ECHA che impone un accordo relativo alle condizioni di accesso a una trasmissione comune con il dichiarante capofila per una sostanza registrata – Assenza di accordo – Meccanismo di composizione delle controversie applicato per analogia – Decisione che concede l'accesso a una trasmissione comune – Base giuridica – Potere discrezionale dell'ECHA – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione – Certezza del diritto»]**

(2019/C 423/41)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania) e REACH &amp; colours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (REACH &amp; colours Kft.) (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: R. Cana, D. Abrahams, E. Mullier e H. Widemann, avvocati)

*Convenuta:* Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, C. Jacquet, e T. Basmatzi, agenti)

### **Oggetto**

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE, diretta all'annullamento della decisione DSH-30-3-0123-2017 dell'ECHA, del 2 ottobre 2017, che concede alla Sustainability Support Services (Europe) AB l'accesso alla trasmissione comune depositata dalla REACH & colours, in qualità di dichiarante capofila per la sostanza 2,2'-[vinilenbis[(3-solfonato-4,1-fenilene)imino[6-(dietilamino)-1, 3, 5-triazin-4,2-diil]imino]]bis(benzene-1,4-disolfonato) di es sodio, recante il numero CE 255-217-5 e il numero CAS 41098-56-0.

### **Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La BASF SE, la REACH & colours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (REACH & colours Kft.) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporteranno le proprie spese.*

---

(<sup>1</sup>) GU C 52 del 12.2.2018.

---

### **Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Pink Lady America/UCVV – WAAA (Cripps Pink)**

(Causa T-112/18) (<sup>1</sup>)

**[«Ritrovati vegetali – Procedimento di dichiarazione di nullità – Varietà di mele Cripps Pink – Articoli 10 e 116 del regolamento (CE) n. 2100/94 – Novità – Periodo di grazia derogatorio – Nozione di sfruttamento della varietà – Valutazione commerciale – Articolo 76 del regolamento (CE) n. 874/2009 – Elementi di prova prodotti tardivamente dinanzi alla commissione di ricorso – Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale»]**

(2019/C 423/42)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Pink Lady America LLC (Yakima, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente R. Manno e S. Travaglio, successivamente R. Manno, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio comunitario delle varietà vegetali (rappresentanti: M. Ekvad, F. Mattina e M. Garcia Monco-Fuente, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UCVV, interveniente dinanzi al Tribunale:* Western Australian Agriculture Authority (WAAA) (South Perth, Australia) (rappresentanti: T. Bouvet e L. Romestant, avvocati)

### **Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 14 settembre 2017 (procedimento A 007/2016), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la WAAA e la Pink Lady America.